



COMUNE DI ARCENE
Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO COMUNALE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DAL LATO TECNICO ED IGIENICO SANITARIO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Campo di applicazione

Art.2 - Forma di gestione

Art.3 - Principi generali

Art.4 - Oggetto del regolamento

Art.5 - Finalità e Obiettivi

Art.6 - Classificazione dei Rifiuti

Art.7 - Definizioni

Art.8 - Rifiuti cimiteriali

ART.9 - Attività di competenza del Comune

ART.10 - Ordinanze contingibili e provvedimenti

ART.11 - Attività di competenza del Gestore del servizio

ART.12 - Valorizzazione delle iniziative promosse delle Associazioni di volontariato

ART.13 – Informazione

ART.14 - Obblighi e divieti dei produttori o detentori dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali, dei rifiuti pericolosi e delle sostanze escluse (non considerate rifiuto)

TITOLO II - NORME PER LA RACCOLTA E IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI

ART.15 - Perimetro di espletamento del servizio, ripartizione in zone del territorio comunale e modello di Raccolta Differenziata da applicarsi

ART.16 - Norme generali e specifiche per i contenitori dei rifiuti

ART.17 - Definizione dei criteri generali per l'attuazione del conferimento e della raccolta dei rifiuti

ART.18 - Norme specifiche per l'attuazione della raccolta differenziata: materiali ammessi e non ammessi nelle frazioni di rifiuto differenziato

ART.19 - Norme generali e specifiche per la raccolta dei rifiuti vegetali proveniente da attività di manutenzione del verde pubblico

ART.20 – Riferimento al regolamento del Centro di raccolta

ART.21 - Trasporto, prima pesatura e trattamento dei rifiuti

ART.22 - Attivazione di servizi sperimentali ai fini della verifica della funzionalità di materiali o prodotti nuovi o per finalità conoscitive e statistiche

TITOLO III - RACCOLTE DELLE SINGOLE FRAZIONI

ART.23 - Implementazione del modello omogeneo regionale

ART.24 - Raccolta porta a porta di carta e cartone

ART.25 - Raccolta porta a porta degli imballaggi in plastica

ART.26 - Raccolta porta a porta degli imballaggi in vetro ed in metallo

ART.27 - Raccolta porta a porta del rifiuto urbano residuo

ART.28 - Raccolta porta a porta della frazione umida

ART.29 - Centro Comunale di Raccolta

Art.30 - Altre raccolte

TITOLO IV - PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI

Art.31 - Autocompostaggio

Art.32 - Recupero di alimenti dalle mense comunali ai fini della solidarietà sociale

TITOLO V - NORME PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art.33 - Spazzamento: realizzazione del servizio e frequenze di intervento

Art.34 - Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte e dei terreni non edificati

Art.35 - Pulizia dei mercati e dei posti di vendita ambulante all'aperto

Art.36 - Pulizia delle aree pubbliche occupate da esercizi pubblici o negozi, spettacoli viaggianti e per manifestazioni su aree pubbliche o private

Art.37 - Attività di volantinaggio

Art.38 - Contenitori di materiale pubblicitario

Art.39 - Carico e scarico di merci e materiali, rimozione degli ingombri

Art.40 - Pulizia di aree occupate da cantieri

Art.41 - Rimozione di scarichi abusivi su suolo pubblico o di uso pubblico

Art.42 - Obblighi di chi conduce animali domestici

Art.43 - Divieti

TITOLO VI - SISTEMA SANZIONATORIO, DISPOSIZIONI FINALI

Art.44 - Preposti alla verifica del rispetto delle norme del presente regolamento

Art.45 - Verifiche e controlli

Art.46 - Regime sanzionatorio

Art.47 - Clausola di adeguamento

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 – Campo di applicazione

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 198 comma 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., della Legge Regionale della Lombardia 12 dicembre 2003 n. 26 e s.m.i., del Programma Regionale di Gestione Rifiuti approvato con DGR n.1990 del 20 giugno 2014, nonché del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, convertito con modificazioni dalla legge 3 ottobre 2025, n. 147, e delle ulteriori disposizioni normative applicabili in materia recante disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti e delle ulteriori disposizioni normative applicabili in materia.

2. Esso disciplina il servizio di gestione dei rifiuti urbani nelle fasi di conferimento, raccolta differenziata e trasporto per l'avvio al recupero o allo smaltimento e le attività di spazzamento, meccanizzato e manuale, dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche, compresa la vuotatura dei cestini a servizio di aree pubbliche o pubblicamente fruite, ed il conseguente trattamento dei rifiuti raccolti, nonché la gestione delle ulteriori frazioni definite all'articolo 184 del Testo Unico Ambientale.

3. Esso disciplina altresì al Titolo 4° la gestione di materiali che non siano ancora rifiuti, prevedendo forme di prevenzione della produzione dei rifiuti.

4. Ove non diversamente specificato, le norme e prescrizioni del presente regolamento si applicano:

- a. per quanto attiene alle disposizioni specifiche di disciplina dei pubblici servizi di gestione dei rifiuti urbani, entro i limiti delle zone all'interno delle quali sono istituiti i servizi medesimi;
- b. per quanto attiene alle norme finalizzate alla tutela igienico-sanitaria dell'ambiente e della cittadinanza, nonché all'applicazione delle previsioni di cui agli articoli 2 e 3, all'interno del territorio comunale di Arcene.

5. Il servizio di gestione dei rifiuti è disciplinato, oltre dalle disposizioni in precedenza richiamate e dal presente Regolamento comunale, dal Contratto di Servizio stipulato con il Gestore, oltre che dalle disposizioni previste nel Regolamento Comunale per l'applicazione della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, per quanto applicabili.

Art.2 – Forma di gestione

- 1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani si configura come un servizio di pubblico interesse ed è effettuato nel rispetto della normativa europea e nazionale sull'evidenza pubblica e sull'affidamento dei servizi pubblici locali.
- 2. In base a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, i servizi di gestione dei rifiuti urbani potranno essere effettuati in cooperazione con altri enti locali.

Art.3 – Principi generali

- 1. La gestione dei rifiuti urbani è disciplinata dal presente Regolamento ed è condotta:
 - a. nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità;
 - b. in modo tale da garantire l'uguaglianza tra i Cittadini, parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato;
 - c. secondo criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità, al fine di assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani, una efficace protezione della salute degli organismi viventi, la tutela dell'ambiente e del paesaggio;
 - d. garantendo il rispetto della qualità delle aree urbane e periurbane.
- 2. La gestione dei rifiuti, di qualsiasi genere e provenienza, costituisce attività di pubblico interesse ed ha carattere di servizio pubblico essenziale da esercitare con l'osservanza di particolari cautele e garanzie, tali da assicurare e soddisfare gli aspetti igienici, ambientali, urbanistici, economici ed estetici.

Art.4 – Oggetto del regolamento

- 1. Il presente Regolamento disciplina:
 - a. le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani mediante la definizione e delimitazione del perimetro in cui sono attivati i servizi di raccolta e spazzamento dei rifiuti, compresa la definizione delle diverse tipologie di servizio attivato con, eventuale, suddivisione in zone del territorio comunale;
 - b. le modalità del conferimento differenziato e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti, promuovere il recupero di materia dagli stessi e ridurre il flusso del rifiuto residuo da avviare a recupero energetico o smaltimento;

- c. le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e degli esiti da esumazione ed estumulazione;
- d. le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti da imballaggio primario/secondario in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- e. le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero o allo smaltimento;
- f. le modalità di espletamento del servizio di spazzamento, pulizia e vuotatura dei cestini gettacarte stradali al fine di garantire il necessario decoro e la tutela igienico sanitaria su tutto il territorio comunale;
- g. alcune forme di prevenzione e riduzione dei rifiuti, quali il compostaggio domestico e la disciplina delle Ecofeste;
- h. il regime sanzionatorio per le infrazioni al presente Regolamento.

Art.5 – Finalità e Obiettivi

1. Il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal PRGR rendono necessaria l'articolazione organizzativa della raccolta su conferimento di tipo domiciliare per un rilevante numero di frazioni differenziate.
2. In regione Lombardia è di norma vietata ogni attività di smaltimento, di termovalorizzazione e di recupero energetico delle frazioni di rifiuto valorizzabili provenienti dai circuiti di raccolta differenziata che devono essere destinati, esclusivamente, al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia, fatti salvi impurità e scarti.
3. L'Amministrazione Comunale, in sinergia con il soggetto Gestore dei servizi di igiene urbana, promuove ed attiva le iniziative di sensibilizzazione ambientale e di informazione sulle modalità del sistema di gestione integrata anche finalizzate all'aumento della qualità e della purezza dei materiali avviati a recupero di materia ed alla prevenzione della produzione dei rifiuti.
4. Le associazioni di volontariato e ambientaliste, gli operatori pubblici e privati del settore, i Cittadini sono chiamati a partecipare attivamente alle iniziative di sensibilizzazione. Nell'ambito delle attività scolastiche vengono promosse azioni a carattere educativo, informativo e formativo di salvaguardia ambientale.

Art.6 – Classificazione dei Rifiuti

1. Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza che rientra nelle categorie definite dall'art. 183 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. di cui il detentore si disfi, abbia deciso di disfarsi o abbia l'obbligo di disfarsi.
2. I rifiuti sono classificati:
 - a. secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali;
 - b. secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

Sono rifiuti urbani:

- a. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature

elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

- b. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater al D.Lgs.152/2006 prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies al D.Lgs.152/2006; i citati allegati L-quater ed L-quinquies sono riportati all'Allegato 1 al presente Regolamento;
- c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- f. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti
- g. provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c, d, f.

Sono rifiuti speciali:

- a. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
- b. i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D.Lgs.152/2006;
- c. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) D.Lgs 152/2006 (rifiuti urbani, di cui all'allegato 1 al presente Regolamento);
- d. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) D.Lgs 152/2006 (rifiuti urbani, di cui all'allegato 1 al presente Regolamento);
- e. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) D.Lgs 152/2006 (rifiuti urbani, di cui all'allegato 1 al presente Regolamento);
- f. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) D.Lgs 152/2006 (rifiuti urbani, di cui all'allegato 1 al presente Regolamento);
- g. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) del D.Lgs.152/2006 (rifiuti urbani);
- i. i veicoli fuori uso.

Sono rifiuti pericolosi quelli che presentano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte IV del Testo Unico Ambientale.

Art.7 – Definizioni

1. Oltre alle definizioni di cui all'art. 183 del D.Lgs.152/2006, che si intendono qui integralmente assunte, ai fini del presente regolamento sono riportate le seguenti, nella versione attualmente vigente (in caso di loro successiva variazione, varranno le definizioni normative come di volta in volta modificate):
 - a. Centro di Raccolta (CdR): area presidiata e appositamente allestita ove si svolge l'attività di conferimento e raccolta dei rifiuti urbani mediante raggruppamento differenziato degli stessi e successivo trasporto agli impianti di recupero e trattamento, autorizzata dal Comune secondo le disposizioni di cui al Decreto 08 aprile 2008 e s.m.i.
 - b. Centro di Raccolta Mobile (CdRM): automezzo appositamente attrezzato per le operazioni di conferimento (raccolta e trasporto) di rifiuti urbani, di norma con modalità di riconoscimento dell'utenza e/o presidio e sistemi di pesatura del rifiuto conferito in forma differenziata, allocato con periodicità stabilita all'interno di aree pubblica o a pubblica fruizione, senza la presenza di particolari dotazioni.
 - c. Centro del riutilizzo: locale o area coperta nella quale viene effettuata la consegna, il deposito ed il prelievo di beni usati che non sono rifiuti caratterizzati dal fatto di essere in uno stato tale da consentirne il loro immediato riutilizzo senza l'effettuazione di operazioni di riparazione o sostituzione di parti degli stessi qualificabili come "preparazione per il riutilizzo"; la gestione economica del centro e dei beni gestiti è di responsabilità del Gestore del centro stesso; nel caso il gestore volesse o avesse l'obbligo di disfarsi dei beni depositati nel centro, questi ultimi dovranno essere considerati rifiuti prodotti dal gestore stesso.
 - d. Conferimento (Modalità di): le operazioni compiute dal produttore del rifiuto per la consegna al servizio di raccolta e trasporto secondo le modalità definite per ogni tipologia di rifiuto.
 - e. Cernita preliminare: una delle attività della raccolta per lo smistamento dei rifiuti al fine di ottenere frazioni merceologicamente omogenee senza l'ausilio di particolari attrezzature e senza modificare lo stato fisico del rifiuto conferito, applicabile ai servizi a chiamata od a prenotazione.
 - f. Eco-Calendario: documento sintetico informativo per la gestione dei rifiuti per le utenze comunali, indicante:
 - i. le modalità di gestione dei rifiuti e di conferimento al servizio locale;
 - ii. Le modalità e le frequenze settimanali di raccolta delle tipologie di rifiuto per le quali è prevista la raccolta domiciliare, nonché le modalità, frequenze e luoghi di conferimento delle restanti frazioni dei rifiuti urbani.
 - g. Ecofeste: manifestazioni svolte sul territorio in cui vi sia somministrazione di cibo ai partecipanti, nelle quali implementare in primo luogo la prevenzione della produzione di rifiuti ed in secondo luogo la raccolta differenziata di tutte le frazioni recuperabili.
 - h. Rifiuto urbano residuo: rifiuto risultante dalla attivazione dei sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, ma utilizzabile previo trattamento nelle forme e modalità ammesse dalla vigente normativa.
 - i. Frazione umida: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata dei rifiuti urbani che può essere avviata al compostaggio e/o ad un trattamento anaerobico.

- j. Gestione integrata dei rifiuti: il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade, volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti.
- k. Imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci (dalle materie prime ai prodotti finiti), a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo. Gli imballaggi a loro volta sono suddivisi in:
 - i. Imballaggio primario o imballaggio per la vendita: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore.
 - ii. Imballaggio secondario o imballaggio multiplo: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche.
 - iii. Imballaggio terziario o imballaggio per il trasporto: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei.
- l. Punto di raccolta: luogo prossimo al civico di residenza/domicilio in cui il contenitore, di qualsiasi tipo e natura in dotazione personale, deve essere posizionato dall'utente, secondo le modalità e frequenze indicate nell'Eco-Calendario.
- m. Raccolta differenziata: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico e l'avvio a recupero.
- n. Raccolta differenziata multimateriale: la raccolta differenziata di rifiuti di diversa composizione (ad esempio lattine e vetro o plastica e lattine) che possono essere raccolti in un unico tipo di contenitore per essere poi separati meccanicamente nelle successive fasi di recupero.
- o. Spazzamento stradale: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia (manuale o meccanizzata) delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico, escluse le operazioni di sgombero della neve.
- p. Trasporto: l'operazione di trasferimento dei rifiuti, con appositi mezzi, dal luogo di produzione o detenzione alla successiva fase di stoccaggio o trattamento o smaltimento dei rifiuti.
- q. Utenti del servizio: sono i fruitori del servizio e i produttori/detentori del rifiuto urbano ed assimilato; le Utenze si suddividono in Utenze Domestiche (locali adibiti ad uso di civile abitazione) e le Utenze Non Domestiche (aree e locali adibiti o destinati ad usi diversi dalle utenze domestiche).
- r. Utenza Domestica singola: utenza che dispone, per la frazione di rifiuto raccolto, di contenitori propri.
- s. Utenza Domestica condominiale: utenza che dispone, per la frazione di rifiuto raccolto, di contenitore con utilizzo collettivo.

2. Ai fini del presente Regolamento i rifiuti oggetto di conferimento sono denominati come da schema sotto riportato:

- a. Rifiuto urbano residuo: rifiuti di cui all'art. 7, lett. I) del presente regolamento;
- b. Frazione umida: rifiuti di cui all'art. 7, lett. J) del presente regolamento.
- c. Rifiuti Ingombranti: rifiuti costituiti da beni di consumo durevoli destinati alla dismissione, quali oggetti di comune uso domestico o d'arredamento che, per dimensioni o peso, in relazione alle forme organizzative del servizio di raccolta, risultino di impossibile o disagiata conferimento nei contenitori messi a disposizione per il deposito del rifiuto urbano residuo.
- d. Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE): i rifiuti individuati ai sensi della lettera e) art.4 del D.Lgs. 49/2014; tra gli altri sono considerati RAEE i frigoriferi e i condizionatori d'aria, surgelatori, congelatori, televisori e monitor, computer e tutte le relative periferiche, lavatrici ed asciugatrici, lavastoviglie, forni elettrici, sorgenti luminose e lampade, pannelli fotovoltaici, giocattoli, piccoli elettrodomestici ed utensili.
- e. Frazione Vegetale: rifiuto proveniente da aree a verde, giardini e parchi (costituito, ad esempio, da sfalci d'erba, potature di alberature, ramaglie, fiori recisi, piante domestiche, ecc.,) proveniente sia da abitazioni civili che da attività di manutenzione del verde pubblico o da aree cimiteriali.
- f. Rifiuti cimiteriali: rifiuti di origine cimiteriale provenienti dalle attività di esumazione o estumulazione suddivisi in resti di legno e vestiti e parti di metallo pulite idoneamente confezionati.
- g. Rifiuti Urbani Pericolosi: sono costituiti da tutta quella serie di rifiuti che, pur prodotti da utenze domestiche, contengono al loro interno un'elevata dose di sostanze pericolose e che quindi devono essere gestiti diversamente dal flusso dei rifiuti urbani non pericolosi. Rientrano, a titolo non esaustivo, tra i rifiuti urbani pericolosi i medicinali scaduti, le pile e gli accumulatori, vernici, inchiostri, adesivi, solventi, prodotti fotochimici, pesticidi, residui di tali prodotti e relativi contenitori etichettati col simbolo "T" e/o "F" e/o "T+" e/o "C" e/o "Xn" e/o "Xi".
- h. Frazione differenziata – carta e cartone: è la frazione conferita in modo differenziato costituita, tra l'altro, da giornali, riviste, libri, quaderni confezioni ed imballi di cartone, imballi in tetrapak.
- i. Frazione differenziata – imballaggi in vetro e in metallo: è la frazione conferita in modo differenziato costituita da bottiglie, vasetti, flaconi, barattoli in vetro e lattine, scatole, barattoli, tappi di bottiglie in metallo.
- j. Frazione differenziata – imballaggi in plastica: è la frazione conferita in modo differenziato costituita, tra l'altro, da bottiglie e confezioni di imballaggio in tutti i tipi di plastica, oggetti di imballo in polistirolo, piatti e bicchieri.
- k. Frazione differenziata – presidi igienici (pannoloni e pannolini, traverse, sacche per stomia, cateteri): è la frazione conferita in modo separato dai rifiuti urbani residui al fine di poter garantire modalità e tempi di conferimento confacenti alle specificità del rifiuto. Attualmente e fino ad una futura realizzazione di impianti idonei alla separazione della frazione organica rispetto alla materia prima, tali rifiuti continuano ad essere considerati parte della frazione indifferenziata.
- l. Altri rifiuti: altri rifiuti che, normalmente, sono conferiti direttamente al Centro di Raccolta quali l'olio alimentare, l'olio minerale, piccole quantità di inerti, scarti tessili e

vestiti usati, pneumatici usurati, nonché eventuali sottofrazioni derivanti da cernita preliminare di materiali ingombranti costituiti da metallo o legno.

3. Oltre ai rifiuti di cui al comma precedente, ai sensi del presente Regolamento debbono intendersi come Rifiuti Urbani Esterni i rifiuti di qualsiasi natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici, ovvero su strade ed aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive di laghi, fiumi, torrenti e canali appartenenti a pubblici demani.

Art.8 – Rifiuti cimiteriali

1. Sono ex lege rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali provenienti da:

- a. ordinaria attività cimiteriale;
- b. esumazioni ed estumulazioni.

2. I rifiuti di cui alla lettera a. del comma 1, sono costituiti, a titolo esemplificativo, da:

- fiori secchi;
- corone funebri;
- carta;
- ceri e lumini;
- materiali derivanti dalla pulizia dei viali;
- materiali provenienti dagli uffici e dalle strutture annesse.

3. Tali rifiuti cimiteriali devono esser collocati negli appositi contenitori per i rifiuti urbani sistemati in aree preferibilmente poste all'interno del cimitero.

4. I rifiuti cimiteriali di cui alla lettera b. del comma 1, sono costituiti da:

- assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
- simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa;
- avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
- resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
- resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo).

5. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.

6. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero, laddove tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere.

7. Tali imballaggi devono essere di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recare la scritta "Rifiuti urbani da esumazione ed estumulazioni".

8. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006.

9. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici delle casse (ad esempio zinco, piombo).
10. Sono inoltre classificati rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali costituiti da materiali lapidei, inerti, murature e similari provenienti da lavorazione edilizia cimiteriale inerente ad attività di cui al precedente comma 1.

ART.9 – Attività di competenza del Comune

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è sottoposta all'osservanza delle norme del presente Regolamento, che prescrive le modalità di conferimento differenziato dei rifiuti.
2. Il Comune, per quanto di competenza, promuove la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi allo scopo di favorire la riduzione del recupero energetico e dello smaltimento finale dei rifiuti. La prevenzione della produzione dei rifiuti, il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima vengono considerati preferibili rispetto al recupero energetico ed allo smaltimento, ai sensi della normativa vigente. Il rispetto e la promozione di tale gerarchia dovrà avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino-utente, tramite adeguate iniziative di informazione.
3. Le attività inerenti il Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani sono esercitate attraverso la Società affidataria del servizio (Gestore del servizio) identificata secondo le procedure previste dalla normativa vigente.
4. Il Comune nomina il Funzionario Responsabile del Servizio a cui competono tutte le attività di rappresentanza, direzione e controllo verso il Gestore del servizio e di informazione nei confronti della Cittadinanza, nonché la gestione delle previste attività interne, secondo i termini contrattualmente e legalmente stabiliti.

ART.10 – Ordinanze contingibili e provvedimenti

1. Al Comune competono inoltre le seguenti attività:
- a. l'emissione di ordinanze contingibili e dirigenziali;
 - b. l'adozione di misure di sorveglianza volte all'individuazione ed eventuale sanzione di comportamento illecito o comunque non consentito, ai sensi del presente Regolamento;
 - c. l'adozione dei provvedimenti nei confronti del responsabile dell'inquinamento dei siti, ai sensi del Titolo V, della Parte IV, del D.Lgs. 152/2006;
 - d. l'emissione di ordinanza volta a ottenere la rimozione di rifiuti in aree scoperte private e recintate, la cui presenza comprometta l'igiene o il decoro pubblico; nel caso di inosservanza il Comune può provvedere alla pulizia per tramite del Soggetto gestore, rimettendone i costi ai proprietari o conduttori;
 - e. l'emissione di ordinanza sindacale di ripristino dei luoghi nei confronti dei responsabili di abbandono dei rifiuti sul suolo e nel suolo, nel rispetto di quanto previsto dall'art 192 del D.Lgs. 152/2006: gli accertamenti previsti dal comma 3 del richiamato dispositivo normativo verranno condotti dal Comando di polizia locale.

ART.11 – Attività di competenza del Gestore del servizio

1. Sono di competenza del Gestore del servizio le seguenti attività:

- a. servizio di raccolta, trasporto e conferimento al trattamento dei rifiuti urbani, con le modalità previste dal contratto di servizio;
- b. gestione e controllo del Centro di Raccolta comunale/sovracomunale, nel rispetto della normativa applicabile, se frutto di convenzione / contratto di servizio con il Comune;
- c. servizio di spazzamento manuale e meccanizzato, vuotatura dei cestini stradali e raccolta foglie per i luoghi pubblici o adibiti ad uso pubblico per i quali il Comune ha previsto lo svolgimento di tale servizio, comprese le successive attività di raccolta, trasporto e conferimento al trattamento dei rifiuti, se frutto di convenzione /contratto di servizio con il Comune;
- d. servizio di raccolta, trasporto e avvio a trattamento dei rifiuti di qualunque natura giacenti sulle strade e aree pubbliche o soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua accessibili, se frutto di convenzione / contratto di servizio con il Comune;
- e. servizio di prelievo, trasporto a trattamento dei rifiuti cimiteriali provenienti dalla attività di esumazione o estumulazione svolte nei cimiteri comunali;
- f. verifica e controllo del corretto conferimento differenziato dei rifiuti da parte degli utenti, con obbligo di segnalazione delle anomalie agli stessi mediante avviso di non conformità e di tenuta di registro degli errati conferimenti da trasferire, in modalità informatica, al Funzionario Responsabile al termine di ogni servizio; laddove richiesto dal Comune, gli operatori addetti al servizio di raccolta porta a porta non effettueranno lo svuotamento/la raccolta dei contenitori/sacchi contenenti rifiuti conferiti in modo non conforme a quanto previsto dal presente Regolamento, come meglio precisato agli artt. 45 e 46;
- g. informazione dell'utenza sulle modalità di svolgimento del servizio, in sinergia con il Comune;
- h. gestione integrale informatizzata ed efficiente dei dati relativi alle utenze servite.

2. Il Gestore del servizio assicura, per quanto di propria competenza, che l'intero ciclo dei rifiuti sia gestito secondo le modalità amministrative previste dalla normativa vigente.

3. Le modalità di raccolta ed articolazione del servizio sono quelle stabilite nel Contratto di Servizio pattuito tra il Comune ed il Gestore del servizio, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento e delle disposizioni di cui agli ulteriori atti previsti ed emanati dal Comune.

4. Il Gestore del servizio prima dell'inizio dell'attività nomina il Responsabile Incaricato del Servizio comunicandolo al Comune.

5. Il Gestore del servizio provvede alla redazione e stampa dell'Eco-Calendario annuale indicante tutte le informazioni (eventualmente multilingue) necessarie all'utenza per adempiere scrupolosamente alle modalità di conferimento dei rifiuti stabilite. Lo stesso è preventivamente approvato dal Comune.

6. Al Gestore del servizio è fatto obbligo di comunicare al Comune, con frequenza trimestrale, il peso dei rifiuti raccolti, per ogni singola tipologia e la percentuale di Raccolta Differenziata raggiunta nel periodo di osservazione e progressivamente nel corso dell'anno solare.

7. Il Gestore del servizio è tenuto a supportare, in caso di richiesta, l'Amministrazione Comunale nella stesura della dichiarazione dei dati di produzione per l'Amministrazione Provinciale e di ogni altro dato eventualmente richiesto, in relazione ai Rifiuti Urbani, nonché a fornire i dati sul servizio agli Enti di Controllo e di Vigilanza, qualora richiesti.

8. Il Gestore del servizio, attraverso l'espletamento delle attività di raccolta, controllo periodico della qualità, informazione ai cittadini, compartecipa al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata. Per questo possono essere previste, in sede di Appalto o contratto di servizio, penali a carico del Gestore in caso di mancato adempimento delle obbligazioni contrattuali ed in particolare di quelle che maggiormente determinano la resa quantitativa e qualitativa della raccolta differenziata. Si esclude invece l'applicazione di penali direttamente connesse al mancato raggiungimento di specifiche soglie di raccolta differenziata.

ART.12 – Valorizzazione delle iniziative promosse delle Associazioni di volontariato

1. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani il Comune può avvalersi della collaborazione delle Associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.
2. Le stesse possono: promuovere iniziative, partecipare ad iniziative organizzate dal Comune o dal gestore del servizio finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa nazionale e regionale.
3. Non è consentito alle associazioni di cui al comma 1 procedere all'attivazione sul territorio comunale di attività di gestione dei rifiuti urbani per le quali sia previsto il possesso delle iscrizioni di cui all'art.212 del D.Lgs.152/2006 (eccetto iscrizione alla categoria 2-ter Albo Nazionale Gestori Ambientali).

ART.13 – Informazione

1. Per il conseguimento delle finalità del presente Regolamento, il Comune, in sinergia col Gestore del servizio, è tenuto, con le modalità più appropriate a:
 - a. pubblicizzare le modalità, le frequenze e gli orari con cui vengono gestiti tutti i servizi erogati;
 - b. realizzare campagne di informazione per i cittadini, in particolare per quanto riguarda i temi inerenti la prevenzione della produzione dei rifiuti e la loro raccolta differenziata;
 - c. istituire un servizio di supporto per le utenze, a mezzo di idoneo numero telefonico gratuito, sito internet ed indirizzo di posta elettronica;
 - d. divulgare i risultati quantitativi di raccolta delle diverse frazioni almeno con frequenza trimestrale.
2. Il Gestore del servizio è tenuto ad istituire adeguate forme di monitoraggio della qualità dei servizi erogati e a pubblicizzarne i risultati. Il Comune potrà chiedere al Gestore del Servizio di avvalersi di soggetti terzi per il monitoraggio della qualità del servizio prestato.
3. Almeno annualmente l'Amministrazione verificherà lo stato del circuito di gestione dei rifiuti urbani, mediante il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi individuati in sede di Piano Finanziario.
4. Il Consiglio Comunale è informato annualmente sullo stato di attuazione dei servizi erogati, sui problemi emersi, sulle soluzioni adottate e percorribili.

ART.14 – Obblighi e divieti dei produttori o detentori dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali, dei rifiuti pericolosi e delle sostanze escluse (non considerate rifiuto)

1. I produttori o detentori (anche se non produttori) di rifiuti urbani sono tenuti al loro conferimento al circuito di raccolta secondo le modalità e le tempistiche previste dal Comune nel presente Regolamento.
2. I produttori o detentori (anche se non produttori) di rifiuti speciali, siano essi non pericolosi o pericolosi, o di sostanze escluse dal campo di applicazione della norma in materia di gestione dei rifiuti di cui al Testo Unico Ambientale, sono tenuti a distinguere e mantenere separati i relativi flussi dai flussi dei rifiuti urbani; i produttori o detentori sono tenuti a provvedere a proprie spese, alla raccolta, trasporto e trattamento di detti rifiuti in forma autonoma o attraverso imprese o enti autorizzati alle specifiche operazioni, nel pieno rispetto dalla vigente normativa.
3. Per motivi di sicurezza, di ordine e decoro urbano, i contenitori ed i sacchi dedicati al servizio porta a porta devono essere esposti la sera precedente la raccolta dopo le ore 20.00 ed entro le ore 5.00 del giorno del ritiro e fino a raccolta/svuotamento avvenuti. E' fatto obbligo all'utente di ritirare tempestivamente i contenitori svuotati dal servizio di raccolta **ENTRO E NON OLTRE LE 24 ORE SUCCESSIVE AL RITIRO**. Analogamente, debbono essere ritirati tempestivamente i contenitori ed i sacchi non svuotati/ritirati dal servizio di raccolta in quanto contenenti rifiuti non conformi alle modalità di conferimento previste dal presente Regolamento.
4. È assolutamente vietato abbandonare o depositare in modo incontrollato qualsiasi tipo di rifiuto, di qualsiasi natura e stato, sul suolo, nel suolo o in qualsiasi altra matrice ambientale, anche se racchiuso in sacchi o contenuto in altri recipienti. Il medesimo divieto di abbandonare, depositare o immettere rifiuti di qualsiasi tipo, natura o stato, vige per le rogge, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini e le sponde fluviali e lacuali, i laghi, i tombini e comunque per tutte le acque superficiali e sotterranee.
5. È vietato conferire rifiuti di qualsiasi natura al circuito di gestione comunale a:
 - persone fisiche non aventi residenza o dimora nel Comune di Arcene,
 - persone giuridiche non aventi sede legale nel comune di Arcene.

Tale divieto non si applica ai rifiuti eventualmente originati e prodotti direttamente nel territorio del Comune di Arcene da turisti, visitatori, fruitori di esercizi commerciali e che vengano conferiti nei cestini gettacarta stradali.

6. E' vietato, da parte di chiunque, utilizzare cestini gettacarta stradali per usi impropri ed in particolare per il conferimento delle frazioni di rifiuto prodotte da utenze domestiche o da utenze non domestiche presenti sul territorio comunale.
7. E' vietato imbrattare il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con piccoli rifiuti (imballaggi, bucce, pezzi di carta, gomma da masticare, mozziconi di sigaretta, mascherine anti-contagio, ecc.).
8. E' vietato per chiunque effettuare qualsiasi forma di cernita manuale sui rifiuti conferiti al circuito di gestione comunale (servizi porta a porta, Centro di Raccolta Comunale, contenitori stradali, cestini gettacarte stradali). Tale divieto non si applica esclusivamente ai soggetti a ciò espressamente autorizzati dal Comune.
9. È vietato utilizzare canne di caduta per i rifiuti condominiali. Quelle esistenti devono essere dismesse e chiuse a cura dei proprietari.
10. È vietata ogni forma di combustione di qualsiasi tipo di rifiuto sia in area pubblica sia in area privata; eventuali manifestazioni, tipiche della tradizione locale, in cui vengano bruciati

materiali legnosi (comunque non classificabili come rifiuti ai sensi della normativa vigente), devono essere espressamente autorizzate dal Sindaco con fissazione dei limiti e delle cautele a cui sottostare.

11. Ogni utente è sempre tenuta ad agevolare e comunque a non intralciare, con il proprio comportamento, l'attività degli operatori addetti ai servizi di gestione dei rifiuti urbani.

12. In caso di inadempienza al divieto di cui al comma 4, allorché sussistano problematiche igienico-sanitarie o ambientali, o per il semplice ripristino del pubblico decoro, il Funzionario Responsabile procede avverso gli interessati o responsabili secondo le disposizioni di cui all'art. 192 del D.Lgs.152/2006.

13. Gli utenti sono obbligati al ritiro del bidone dotato di microchip, dedicato alla raccolta indifferenziata, presso gli uffici comunali nei tempi e modi indicati dagli uffici, il mancato ritiro del bidone entro il termine di trenta giorni dall'invio della diffida sarà oggetto di una sanzione pari ad € 200.00.

TITOLO II – NORME PER LA RACCOLTA E IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI

ART.15 – Perimetro di espletamento del servizio, ripartizione in zone del territorio comunale e modello di Raccolta Differenziata da applicarsi

1. Sul territorio del Comune di Arcene è istituita ed è obbligatoria la raccolta differenziata dei rifiuti.

2. Il Comune di Arcene stabilisce di adottare il sistema domiciliare per il servizio di raccolta dei rifiuti urbani, ai fini di conseguire gli obiettivi previsti dalla normativa nazionale e dal PRGR vigente.

3. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani è garantito in tutto il territorio comunale.

4. Il territorio del Comune viene ricompreso in una unica zona di raccolta come indicato annualmente nell'Eco-Calendario.

5. A tal fine si intende servita qualsiasi utenza la cui strada di accesso risulti compresa nel perimetro di regolare effettuazione del servizio. Si intendono coperti dal pubblico servizio anche gli edifici ai quali si accede mediante strade private il cui sbocco sia comunque in area pubblica soggetta al servizio di raccolta.

6. Qualora le caratteristiche di alcune strade private siano tali da compromettere l'operatività del mezzo adibito alla raccolta, sia nella manovrabilità sia nella sicurezza, i residenti dovranno conferire le diverse frazioni di rifiuti al più vicino punto della strada pubblica. A tutte le utenze non domestiche è regolarmente assicurato il servizio di raccolta dei rifiuti prodotti ovunque siano insediate nell'ambito del territorio comunale.

7. Per le utenze non domestiche, nel rispetto degli standard previsti dal presente Regolamento, il servizio e la tipologia dei contenitori sarà tarata, qualora necessario, in funzione delle loro effettive esigenze e necessità a seguito di indagine conoscitiva svolta dall'Ufficio Tecnico Comunale e/o dal Gestore del servizio.

8. Ai fini del presente Regolamento sono da considerarsi contenitori: i cassonetti, i bidoni carrellati e non, i mastelli a rendere, i sacchi a perdere.

ART.16 – Norme generali e specifiche per i contenitori dei rifiuti

1. I contenitori sono:

- b. pubblici, se collocati dal Gestore del servizio su area di pubblico passaggio o accessibile al pubblico;
- c. assegnati all'utenza (in forma singola o collettiva), collocabili solo in area privata con esclusione delle fasi di conferimento e raccolta; tali contenitori a loro volta possono essere:
 - i. a rendere;
 - ii. a perdere.

2. I contenitori sono resi disponibili gratuitamente all'utenza secondo le modalità di servizio stabilite dal Comune (in occasione di prima fornitura a tutte le Utenze o in occasione di presentazione di denuncia di attivazione alla singola Utenza) e, per le Utenze non domestiche, anche in funzione delle specifiche necessità effettivamente riscontrate. La successiva fornitura di contenitori per qualsiasi motivo (smarrimento, furto, danneggiamento anche da parte di terzi etc.) avviene solo su richiesta dell'intestatario della tassa rifiuti attraverso l'addebito del costo del contenitore sulla bolletta annuale. Il costo del contenitore è indicato nel tariffario del servizio meglio specificato nell'allegato n. 4.

3. La manutenzione ordinaria e straordinaria dei contenitori pubblici è in carico al Gestore del servizio. La manutenzione ordinaria (quali, ad esempio, il lavaggio e la pulizia), dei contenitori a rendere assegnati agli Utenti, è in capo a questi ultimi.

4. Gli eventuali contenitori a perdere (tipo sacchi) possono essere resi disponibili all'Utenza annualmente, come da apposita comunicazione effettuata dal Comune ed al costo non maggiorato sostenuto dal Comune stesso. Il Comune può altresì disporre che determinati contenitori a perdere destinati alla raccolta/conferimento di specifiche frazioni di rifiuto (es. imballaggi in plastica) vengano procurati direttamente dalle Utenze.

5. Per il conferimento dei rifiuti è obbligatorio l'utilizzo dei contenitori previsti, ai sensi del presente Regolamento, per ogni specifica tipologia; essi devono essere mantenuti sempre chiusi, fatti salvi i casi di contenitori senza coperchio/chiusura.

6. Nel caso in cui i contenitori pubblici vengano accidentalmente rotti o risultino non più funzionali all'uso, il Gestore del servizio provvederà al loro ripristino o alla loro sostituzione.

7. Nel caso di rottura e/o deterioramento dei contenitori a rendere assegnati all'utenza, essi verranno sostituiti a cura del Comune e a spese dell'utente, con le modalità eventualmente previste dal vigente Regolamento per l'applicazione della TARI.

8. Tutti i contenitori di cui al presente articolo devono essere mantenuti con cura e in buono stato, fatta salva la normale usura.

9. I contenitori assegnati all'Utenza devono essere collocati all'interno di aree private o di pertinenza, mentre quelli pubblici sono collocati dal Gestore del servizio, previo parere del Servizio di Polizia Locale laddove si debbano posizionare sulle aree di pubblico passaggio.

10. Nel collocamento dei contenitori all'interno delle relative pertinenze dovranno essere rispettate le norme applicabili in materia di igiene locale e sanità, nonché adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare l'insorgere di criticità ed interferenze con le utenze limitrofe.

11. Nei casi in cui l'Utenza non disponga di spazi sufficienti o a fronte di comprovati impedimenti, i contenitori superiori a 100 lt potranno essere collocati su suolo pubblico previa espressa autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

12. Nelle nuove costruzioni, nelle nuove lottizzazioni di iniziativa pubblica o privata o in caso di adozioni di nuovi strumenti di pianificazione territoriale dovranno essere previsti adeguati spazi atti ad ospitare, in area privata, i contenitori per il conferimento dei rifiuti ed eventuali

punti di raccolta adeguati alle diverse esigenze locali ed alle disposizioni previste dalla regolamentazione applicabile. Tali spazi non vengono computati nella s.l.p. (superficie lorda di pavimento).

13. Tutti i contenitori a rendere assegnati all'Utenza, dotati di dispositivo elettronico, all'atto della cessazione della posizione tariffaria, devono essere riconsegnati al Comune vuoti e puliti, anche conformemente alle disposizioni in merito eventualmente previste dal vigente Regolamento per l'applicazione della TARI. Per i contenitori con volumetria unitaria superiore ai 100 litri l'utente può chiedere il servizio di ritiro, a titolo oneroso, al Gestore del servizio.

La dotazione dei contenitori della raccolta indifferenziata dotati dei dispositivi elettronici in sede di prima assegnazione sono i seguenti:

- 1) Contenitore da 40 litri fino a nucleo familiare fino a due componenti.
- 2) Contenitore da 50 litri per nucleo familiare da tre a cinque componenti.
- 3) Nr 2 contenitori da 50 litri per nucleo familiare composto da 6 o più componenti.
- 4) Contenitore da 50 litri, bidoncino carrellato da 240 litri e cassonetto da 1100 litri per utenze non domestiche e condomini.

ART.17 – Definizione dei criteri generali per l'attuazione del conferimento e della raccolta dei rifiuti

1. Le attività di conferimento e di raccolta dei rifiuti dovranno rispettare i seguenti indirizzi:

- a. Per ogni tipologia di rifiuto il conferimento dovrà avvenire esclusivamente tramite l'apposito contenitore, di tipologia e del colore previsti dal presente Regolamento. Il servizio di raccolta dei rifiuti prevede lo svuotamento dei contenitori stabiliti per singola frazione e la raccolta dei sacchi.
- b. Per la raccolta della frazione organica devono essere usati esclusivamente sacchi o sacchetti biodegradabili e compostabili certificati conformi alla norma EN13432.
- c. I cartoni devono essere conferiti ben piegati in modo da ridurre al minimo l'ingombro.
- d. Per i rifiuti ingombranti ed i Raee è consentito il conferimento dei materiali senza particolari confezionamenti, direttamente presso il Centro di Raccolta comunale o usufruendo del servizio di prelievo domiciliare a pagamento con prenotazione obbligatoria, laddove attivato; in tal caso il conferimento è effettuato con le modalità e nelle posizioni indicate dal Gestore del servizio e comunque sulla pubblica via.
- e. Il conferimento di ogni frazione differenziata al servizio di raccolta porta a porta dovrà avvenire mediante posizionamento su fronte stradale adiacente al civico dell'Utenza; il conferimento deve avvenire in modo da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, ciclisti e automezzi, senza causare lo spargimento di alcuna lordura su suolo pubblico e conferendo i piccoli oggetti taglienti e appuntiti in modo opportunamente protetto; in particolare, viene fatto divieto di conferire aghi, lamette e rasoi privi dell'apposito involucro protettivo.
- f. Il posizionamento dei cassonetti, ovvero il collocamento anche temporaneo di bidoni carrellati, mastelli, sacchi o altri rifiuti (ingombranti, Raee etc.) sul marciapiede o sulla sede stradale dovrà essere verificato, per relativa idoneità, dal Servizio di Polizia Locale; laddove risulti necessario, dovrà essere approntata idonea segnaletica orizzontale e/o verticale o definite soluzioni alternative a cura del Comune.

- g. La raccolta dei rifiuti conferiti dalla cittadinanza al servizio porta a porta dovrà essere effettuata entro le 7 ore successive al termine del periodo stabilito per il conferimento, salvo fattispecie individuate e regolamentate dal Funzionario Responsabile coerentemente alle proprie attribuzioni.
- h. Eventuali contenitori a rendere, assegnati all'utenza, dovranno essere ritirati al più presto possibile dalla sede stradale, dopo lo svuotamento e comunque entro le ore 19.00 del giorno in cui è stato effettuato il servizio di raccolta, salvo fattispecie individuate e regolamentate dal Funzionario Responsabile coerentemente alle proprie attribuzioni.
- i. È fatto divieto di conferire rifiuti al servizio di raccolta porta a porta in orario differente da quello stabilito.
- j. Il Gestore del servizio dovrà porre particolare cura nell'asportare tutti i rifiuti eventualmente depositati intorno ai contenitori nonché alla rimozione dei rifiuti che dovessero cadere o disperdersi sul suolo pubblico nel corso delle operazioni di raccolta.
- k. Al termine della vuotatura, gli operatori addetti alla raccolta devono collocare i contenitori a rendere, con la cura necessaria ad evitarne il danneggiamento, nello stesso sito da cui sono stati prelevati, evitando di lasciarli aperti, sulla carreggiata stradale o posizionati in ordine sparso sui marciapiedi.
- l. I titolari di esercizi pubblici, commerciali, alberghieri, produttivi, nonché i responsabili di enti pubblici o privati presso i quali vengono collocati i contenitori sono tenuti a:
 - i. Consentire la collocazione dei contenitori in posizione idonea e protetta.
 - ii. Collaborare con l'Amministrazione Comunale alla diffusione del materiale informativo sul servizio.
 - iii. Comunicare all'Amministrazione Comunale ogni inconveniente connesso con il buon funzionamento del servizio.
- m. I rifiuti pericolosi (RUP) potranno essere consegnati presso il Centro di Raccolta Comunale e/o al servizio Centro di Raccolta Mobile (laddove il servizio sia stato attivato) dalle sole utenze domestiche; per il conferimento di pile e farmaci potranno essere utilizzati anche gli specifici contenitori dislocati nei punti elencati all'allegato 2 del presente Regolamento;
- n. Gli olii alimentari usati potranno essere conferiti al Centro di Raccolta comunale dalle sole utenze domestiche; per le utenze non domestiche il Comune può istituire, tramite il Gestore del servizio, un apposito servizio di raccolta domiciliare, con adesione volontaria, da formalizzarsi tramite sottoscrizione di apposita convenzione.
- o. Altre tipologie di rifiuto, come in particolare sfalci e potature, legno, inerti, rottami metallici, vetro, cartucce per stampa elettronica, vernici, accumulatori, etc. nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti, potranno essere conferite al Centro di Raccolta Comunale esclusivamente da utenti domestici ed in quantitativi compatibili con le ordinarie attività di manutenzioni ordinarie.

2. Le frequenze e gli standard minimi del servizio di conferimento e raccolta sono precisati al Titolo 3.

3. Ogni contenitore assegnato all'utenza potrà essere dotato di apposito dispositivo di lettura/identificazione, precaricato con i dati relativi all'utenza assegnataria, al tipo di rifiuto contenuto ed alla volumetria del contenitore, al fine di effettuare la misurazione dei rifiuti conferiti sia per indagini statistiche che per l'applicazione di sistemi tariffari puntuali.

4. Il servizio di raccolta porta a porta è effettuato mediante il passaggio su aree pubbliche o ad uso pubblico; il Gestore del servizio potrà accedere su aree private previo consenso scritto del proprietario e del/i conduttore/i solo se le aree stesse garantiscono mezzi adibiti al servizio di raccolta la possibilità di manovra e di accesso senza uso di chiavi/telecomandi.
5. Al fine di garantire la corretta fruizione del servizio pubblico e l'effettiva partecipazione al sistema di raccolta differenziata, per ciascuna utenza è previsto un conferimento minimo obbligatorio del contenitore indifferenziato con microchip, rapportato al numero di componenti del nucleo familiare.

ART.18 – Norme specifiche per l'attuazione della raccolta differenziata: materiali ammessi e non ammessi nelle frazioni di rifiuto differenziato

1. Nell'allegato 4 presente Regolamento, per ogni frazione di rifiuto raccolta in modo differenziato con il servizio porta a porta e per il rifiuto urbano residuo sono dettagliati le tipologie di materiale ammesse e non ammesse e le norme per il conferimento dei rifiuti nei diversi contenitori.
2. Gli utenti sono obbligati a rispettare scrupolosamente le indicazioni previste dal suddetto allegato.
3. Dato atto della continua evoluzione sia dei materiali, che residuano da processi di consumo e da processi produttivi, sia delle tecniche per il loro recupero, il Consiglio Comunale dà mandato al Funzionario Responsabile, con proprio atto, di garantire l'aggiornamento dell'allegato di cui al precedente comma 1, le cui variazioni saranno rese note alla Cittadinanza mediante Eco-Calendario o con altre opportune modalità, da stabilirsi in base alle esigenze contingenti.

ART.19 – Norme generali e specifiche per la raccolta dei rifiuti vegetali proveniente da attività di manutenzione del verde pubblico

1. I rifiuti vegetali puliti provenienti da attività di manutenzione del verde pubblico devono essere raccolti e conferiti a cura del Comune, anche tramite il soggetto incaricato del servizio di manutenzione del verde pubblico, presso il Centro di Raccolta Comunale, oppure direttamente presso centri di trattamento autorizzati.
2. Laddove si verifichi il conferimento dei rifiuti di cui al comma 1 al Centro di Raccolta Comunale, il Gestore del servizio dovrà porre particolare attenzione affinché i rifiuti vegetali siano trasportati agli idonei impianti di recupero con opportuna cadenza, tale da non impattare negativamente sulla capacità di ricezione del Centro di Raccolta stesso.

ART.20 – Centro di Raccolta Comunale, modalità di gestione e funzionamento norme contenute nel regolamento del Centro di Raccolta

ART.21 – Trasporto, prima pesatura e trattamento dei rifiuti

1. Il Gestore del servizio di raccolta e trasporto deve essere iscritto alla categoria 1 dell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali (D.M. 120/2014), in classe dimensionale adeguata al bacino d'utenza complessivamente servito.
2. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei autocarri, iscritti alla categoria 1 dell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali ed abilitati per i C.E.R. effettivamente oggetto del servizio di trasporto, le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie di cui all'art. 178 del

Testo Unico Ambientale e delle altre condizioni contrattualmente definite con il Comune di Arcene.

3. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani devono altresì conformarsi alle vigenti norme di circolazione, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, fermate in seconda fila, ecc.).

4. Il Gestore del servizio provvede alla definizione del primo peso dei rifiuti raccolti sul territorio comunale a mezzo di pesa pubblica o presso impianti di conferimento intermedio e/o finale provvisti di impianto di pesatura a norma e comunque al primo scarico del mezzo adibito alla raccolta. È facoltà del Comune richiedere la pesatura dei mezzi di raccolta e stoccaggio di qualsiasi rifiuto prima ed alla fine dell'effettuazione del servizio secondo le modalità indicate dal Comune.

5. Tutti i rifiuti raccolti secondo le modalità stabilite sono trasportati e conferiti ad impianti autorizzati, a cura del Gestore del servizio, secondo i seguenti criteri:

- a. tutte le frazioni valorizzabili, ad idonei impianti di recupero di materia, tra i quali si annoverano anche quelli gestiti dai concessionari dei Consorzi di filiera, dai Sistemi Collettivi e degli altri Consorzi nazionali obbligatori;
- b. il rifiuto urbano residuo, i rifiuti ingombranti, i rifiuti di provenienza cimiteriale, gli altri rifiuti non avviabili a recupero di materia, agli impianti di recupero energetico o smaltimento individuati ai sensi della vigente pianificazione regionale e provinciale.

ART.22 – Attivazione di servizi sperimentali ai fini della verifica della funzionalità di materiali o prodotti nuovi o per finalità conoscitive e statistiche

2. Possono essere attivate in forma sperimentale, anche in ambiti territoriali delimitati o per specifiche categorie di produttori, forme di raccolta differenziata finalizzate all'analisi merceologica ed alla conoscenza della composizione del rifiuto, sia con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi di gestione rifiuti, sia di ottimizzazione del recupero di materia o energia, nonché per la sperimentazione di materiali e tecniche di raccolta innovative anche in ottica del miglioramento dei sistemi di misurazione della produzione dei rifiuti.

TITOLO III – RACCOLTE DELLE SINGOLE FRAZIONI

ART.23 – Implementazione del modello omogeneo regionale

1. Le raccolte delle principali frazioni dei rifiuti urbani sono effettuate con modalità congruenti al Modello Omogeneo previsto al paragrafo 11.4.4 del vigente PRGR.

2. Gli articoli del Titolo presente indicano le modalità operative individuate per ciascuna frazione di rifiuto.

3. Tutti i contenitori/colli destinati alla raccolta porta a porta dovranno essere esposti non prima delle ore 20.00 del giorno antecedente la raccolta e comunque entro le ore 05.00 del giorno in cui si effettua la raccolta

ART.24 – Raccolta porta a porta di carta e cartone

1. È istituito il servizio di raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti di natura cellulosica.
2. La carta pulita, i cartoni e gli imballaggi in tetrapak, come dettagliato all'Allegato 4, vengono raccolti a domicilio e devono essere conferiti dagli utenti ordinatamente, debitamente ridotti di volume (i cartoni devono essere piegati), confezionati in pacchi legati con spago o in sacchi di carta o scatole di cartone; si ammette altresì il conferimento mediante bidone carrellato da lt 120/240/360 di colore bianco.
3. La carta raccolta con le modalità indicate nel presente articolo deve essere conferita a cura del produttore a bordo strada nei giorni definiti nell'Allegato 5.
4. La carta raccolta verrà conferita dal Gestore del servizio a impianti di recupero autorizzati e convenzionati con il Comieco (Consorzio istituito ai sensi del D.Lgs n. 152/06) o, in alternativa, a impianti di recupero in regime di libero mercato.

ART.25 – Raccolta porta a porta degli imballaggi in plastica

1. È istituito il servizio di raccolta differenziata porta a porta degli imballaggi in plastica.
2. I suddetti imballaggi, come dettagliato all'allegato 4, vengono raccolti a domicilio e devono essere conferiti dagli utenti ordinatamente, confezionati in sacchi in plastica chiusi di colore giallo od altro di colore trasparente da 120 litri; si ammette altresì il conferimento mediante bidone carrellato da lt 120/240/360 di colore giallo.
3. Gli imballaggi raccolti con le modalità indicate nel presente articolo devono essere conferiti a cura del produttore a bordo strada nei giorni definiti nell'allegato 5.
4. I rifiuti raccolti verranno conferiti dal Gestore del servizio a impianti di recupero autorizzati e convenzionati con il Corepla (Consorzio istituito ai sensi del D.Lgs n. 152/06) o, in alternativa, a impianti di recupero in regime di libero mercato.

ART.26 – Raccolta porta a porta degli imballaggi in vetro ed in metallo

1. È istituito il servizio di raccolta differenziata porta a porta degli imballaggi in vetro e metallo.
2. I suddetti rifiuti, come dettagliato all'allegato 5, vengono raccolti a domicilio e devono essere conferiti dagli utenti ordinatamente, a mezzo di contenitori rigidi (volume massimo 35 lt); si ammette altresì il conferimento mediante bidone carrellato da lt 120/240 di colore blu.
3. Gli imballaggi in vetro ed in metallo raccolti con le modalità indicate nel presente articolo devono essere conferiti a cura del produttore a bordo strada nei giorni definiti nell'allegato 5.
4. Il rifiuto verrà conferito dal Gestore del servizio presso impianti di recupero autorizzati e convenzionati con il Coreve (Consorzio istituito ai sensi del D.Lgs n. 152/06) o, in alternativa, a impianti di recupero in regime di libero mercato.

ART.27 – Raccolta porta a porta del rifiuto urbano residuo

1. È istituito il servizio di raccolta differenziata porta a porta del rifiuto urbano residuo. Esso, come dettagliato all'allegato 4, si ottiene per differenza dopo aver effettuato tutte le separazioni delle altre frazioni merceologiche oggetto di Raccolta Differenziata.
2. Il rifiuto urbano residuo viene raccolto a domicilio in mastelli da 40/50 litri oppure in bidoni carrellati da 120/240/360 litri o in cassonetti da 1.100 litri, tutti di colore grigio e dotati di sistema di identificazione, che permette di associare in modo univoco il contenitore all'Utente. Ogni Utente deve pertanto obbligatoriamente utilizzare unicamente il contenitore

o i contenitori di cui risulta essere assegnatario. I contenitori vengono forniti esclusivamente dal Comune. Il riempimento del contenitore non deve superare in volume il limite fisico dello stesso, ovvero i rifiuti devono essere in quantità tale da consentire la chiusura regolare del coperchio. Un conferimento non corretto comporta una sanzione come specificato nel capitolo relativo.

3. I presidi igienici dedicati alla cura della persona (pannolini, pannoloni, traverse igieniche, cateteri e sacche per stomia), pur classificati come rifiuto urbano residuo, vengono raccolti a domicilio insieme e nel medesimo contenitore dei rifiuti indifferenziati fintantoché non verrà istituito un idoneo impianto per il recupero della materia prima separata dalla frazione organica. Ogni Utente deve pertanto obbligatoriamente utilizzare unicamente il contenitore o i contenitori di cui risulta essere assegnatario.

La tariffazione per coloro che hanno i requisiti sottoindicati, viene opportunamente regolarizzata:

- presenza nel nucleo familiare di uno o più bambine/i al di sotto dei tre anni e residenti;
- presenza nel nucleo familiare di persone che necessitano dell'uso di presidi igienici (pannoloni, sacche per nutrizione enterale o parenterale, cateteri, traverse), comprovato da idoneo certificato medico

viene opportunamente regolarizzata, anche nella percentuale di riduzione della tariffa TARI.

Sono esclusi dal servizio di cui al presente comma i presidi igienici utilizzati per gli animali domestici.

4. I rifiuti raccolti con le modalità indicate nel presente articolo devono essere conferiti a cura del produttore a bordo strada nei giorni indicati all'allegato 5.

5. I rifiuti di cui ai commi 1 e 3 verranno trasportati dal Gestore del servizio ad impianti di trattamento finale autorizzati.

ART.28 – Raccolta porta a porta della frazione umida

1. È istituito il servizio di raccolta differenziata porta a porta della frazione umida.

2. Negli appositi contenitori devono essere inseriti solo rifiuti urbani appartenenti alla frazione umida, come specificato all'allegato 4. Si ammette altresì il conferimento congiunto di modeste quantità di scarti vegetali non alimentari (max 5 decimetri cubi/5 litri per conferimento), purché di origine domestica (es. fiori recisi).

3. I rifiuti appartenenti alla frazione umida vengono raccolti all'interno delle utenze a mezzo di sacchetti biodegradabili e compostabili certificati posti in bidoncini da lt.10/20 di colore verde. Il produttore conferisce la frazione umida al servizio di raccolta esponendo i suddetti bidoncini o, in alternativa mastelli da lt.30/35 o bidoni carrellati da 120/240/360 lt di colore verde, nei giorni definiti nell'allegato 5

4. I rifiuti umidi così raccolti verranno trasportati dal Gestore del servizio ad impianti di compostaggio autorizzati.

ART.29 – Centro Comunale di Raccolta Riferimento al regolamento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 8 Giugno 2026

1. È istituito il servizio di raccolta per mezzo di apertura al pubblico di un Centro Comunale di Raccolta.
2. Presso il suddetto Centro di Raccolta le utenze domestiche possono conferire in modo differenziato i rifiuti elencati di seguito. Sono esclusi dal conferimento al Centro Comunale di Raccolta tutti i rifiuti oggetto della raccolta porta a porta.

C.E.R.	DESCRIZIONE
08.03.18	Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08.03.17
15.01.03	Imballaggi in legno
17.09.04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01, 17.09.02 e 17.09.03
20.01.10	Abbigliamento
20.01.21*	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
20.01.23*	Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi
20.01.25	Oli e grassi commestibili
20.01.26*	Oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20.01.25
15.01.10* 20.01.27*	Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose
20.01.32	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20.01.31
20.01.33*	Batterie e accumulatori di cui alle voci 16.06.01, 16.06.02 e 16.06.03, nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie
20.01.34	Batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20.01.33
20.01.35*	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20.01.21 e 20.01.23, contenenti componenti pericolosi
20.01.36	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20.01.21, 20.01.23 e 20.01.35
20.01.38	Legno
20.01.39	Rifiuti plastici (costituiti da manufatti e non da imballaggi)
20.01.40	Metalli (eccetto imballaggi in alluminio o ferro per alimenti)
20.02.01	Rifiuti biodegradabili (Sfalci e potature)
20.03.07	Rifiuti ingombranti

3. Presso il suddetto Centro di Raccolta le utenze non domestiche possono conferire in modo differenziato i rifiuti elencati di seguito.

C.E.R.	DESCRIZIONE
08.03.18	Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17
15.01.03	Imballaggi in legno
20.01.10	Abbigliamento
20.01.38	Legno
20.01.39	Rifiuti plastici (costituiti da manufatti e non da imballaggi)
20.01.40	Metalli (eccetto lattine in alluminio o ferro per alimenti)
20.02.01	Rifiuti biodegradabili (Sfalci e potature)
20.03.07	Rifiuti ingombranti

Da parte di tutti gli utenti domestici o non domestici, il conferimento è senza oneri, eccetto per tutto ciò che è già oggetto di prelevamento porta a porta a cadenza settimanale o bisettimanale.

Non sarà consentito il conferimento l'accesso al centro di raccolta qualora i rifiuti non rientrino nel decalogo dei rifiuti consentiti.

4. Presso il Centro di Raccolta il Gestore del servizio potrà conferire, dietro esplicita autorizzazione dell'Amministrazione Comunale:

- le terre di spazzamento (C.E.R. 20.03.03);
- il rifiuto urbano residuo derivante dallo svuotamento cestini (C.E.R. 20.03.01) derivanti dal servizio effettuato sul territorio comunale.

Art.30 – Altre raccolte

1. È istituito il servizio di raccolta differenziata di prossimità di pile esauste e farmaci scaduti.
2. I suddetti rifiuti vengono raccolti a mezzo di appositi contenitori stradali; essi devono essere conferiti dagli utenti ordinatamente, evitando tassativamente il loro spargimento al di fuori dei contenitori.
3. Il Gestore del servizio effettuerà lo svuotamento dei contenitori con cadenza mensile o comunque atta ad evitarne la saturazione ed il successivo conferimento al Centro Comunale di Raccolta o, in alternativa, l'avvio diretto ad impianti di trattamento autorizzati.
4. L'allegato 2 riporta il posizionamento dei contenitori sul territorio comunale.

TITOLO IV – PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI

Art.31 – Autocompostaggio

Sulla base della raccolta (una volta la settimana durante il periodo invernale e due nel periodo estivo) della frazione organica al domicilio dell'utenza separata da quella indifferenziata ed oggetto del trattamento di compostaggio da parte di operatori qualificati, viene meno la pratica dell'autocompostaggio. Le utenze che utilizzano ancora tale procedura sono invitate a conferire presso il centro di raccolta gli appositi contenitori. La riduzione della Tari per coloro che avevano in uso il contenitore per l'autocompostaggio viene meno.

Art.32 – Recupero di alimenti dalle mense comunali ai fini della solidarietà sociale

1. Ai sensi della Legge 25 giugno 2003, n. 155 "Disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale", detta del Buon Samaritano, è istituita a livello comunale la rete del recupero degli alimenti ancora edibili, in quanto non serviti e non scaduti, dalle mense scolastiche.
2. Le eccedenze non servite ed i prodotti confezionati correttamente conservati non ancora giunti a scadenza di risulta dalle mense scolastiche comunali devono essere oggetto di recupero ai fini della solidarietà sociale.
3. Non possono essere oggetto di recupero ai fini della solidarietà sociale gli avanzi del consumo dei pasti, i prodotti confezionati scaduti o che non siano stati conservati correttamente.
4. Le eccedenze di cui al comma 2 vengono trasferite quotidianamente dalle mense scolastiche al centro di distribuzione delle Associazioni di solidarietà sociale dai volontari, nel rispetto delle norme sulla conservazione degli alimenti, previa registrazione dei quantitativi recuperati sul Registro elettronico delle Eccedenze gestito dalle citate associazioni.
5. A tale rete potranno aderire altre mense presenti a livello locale.

6. Annualmente le Associazioni di solidarietà sociale presenti a livello locale presentano una relazione all'Amministrazione comunale in cui sono indicati i quantitativi di eccedenze alimentari recuperate e servite presso i propri canali di solidarietà.

TITOLO V – NORME PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art.33 – Spazzamento: realizzazione del servizio e frequenze di intervento

2. Il servizio di gestione delle attività di spazzamento e vuotatura dei cestini gettacarte stradali è garantito con frequenze diverse su:

- a. strade e piazze classificate di livello comunale;
- b. tratti urbani di strade provinciali e statali con particolare riguardo ai tratti in cui siano presenti edifici civili o produttivi;
- c. strade vicinali classificate di uso pubblico purché pavimentate;
- d. strade private soggette ad uso pubblico purché presentino i seguenti requisiti:
 - i. siano permanentemente aperte al pubblico transito;
 - ii. non vi sia la presenza di installazioni che lascino presagire possibili limitazioni al pubblico transito;
 - iii. siano dotate di pavimentazione sulla carreggiata e sui marciapiedi;
 - iv. siano dotate di un sistema di raccolta e convogliamento delle acque piovane;
- e. zone di pubblico passaggio in aree adibite a verde pubblico;
- f. sponde pubbliche di corsi d'acqua, purché accessibili ai mezzi meccanici.

2. Il servizio è svolto nelle aree comunali con diversa destinazione urbanistica, in modo da garantire livelli di pulizia adeguati connessi alla diversa fruibilità ed alla presenza di persone.

3. Il Comune può prevedere la presenza dei cestini gettacarte/posacenere in tutte le zone ad alta frequentazione e passaggio, nei giardini pubblici ed all'ingresso/uscita di monumenti, musei e palazzi storici per i quali sia possibile la visita.

4. Tutti gli esercizi pubblici ed i negozi sono obbligati ad esporre, all'ingresso del negozio sulla pubblica via, idonei cestini gettacarta/posacenere per i quali devono provvedere alla regolare e costante vuotatura e pulizia.

5. Il Funzionario Responsabile, in base agli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento ed al Contratto di Servizio in essere con il Gestore, prevede modalità e frequenze di intervento idonee al fine di garantire il normale decoro del territorio ed individua la collocazione di cestini stradali nel rispetto dei principi di cui presente Regolamento.

Art.34 – Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte e dei terreni non edificati

1. Il servizio di pulizia, raccolta e trattamento dei rifiuti effettuato sulle sponde di corsi d'acqua inaccessibili ai mezzi meccanici, nonché delle scarpate autostradali o di strade di proprietà di altri enti e ferroviarie, è a carico dei soggetti competenti.

2. Le aree ad uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi occupanti, conduttori o possessori e costantemente libere da materiali di scarto, anche abbandonati da

terzi, e da crescita vegetale incontrollata, al fine di evitare il proliferare del randagismo ed a tutela degli aspetti igienico-sanitari.

3. A tale scopo i suddetti devono provvedere, nei casi in cui risulti necessario, a realizzare recinzioni, canali di scolo o ogni altra opera ritenuta utile al fine di evitare l'inquinamento o l'impaludamento di dette aree, curandone successivamente la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

4. Qualora l'accumulo di rifiuti o l'impaludamento risulti pregiudizievole per l'igiene o la salute pubblica, il Sindaco ingiunge ai soggetti interessati di provvedere entro congruo termine, previo parere motivato di Arpa e/o Asl competenti per territorio.

5. Trascorso inutilmente detto termine, il Sindaco emana ordinanza, in danno dei soggetti interessati, con la quale dispone, con urgenza, la pulizia e/o il riassetto delle aree suddette a tutela dell'igiene e della salute pubblica.

Art.35 – Pulizia dei mercati e dei posti di vendita ambulante all'aperto

2. Gli occupanti, a qualsiasi titolo, di aree di vendita ambulante, anche nei mercati all'ingrosso o al dettaglio coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, devono mantenere pulito il suolo al di sotto dei banchi di vendita e le relative adiacenze, anche oltre lo spazio di posteggio assegnato, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo e natura, provenienti dalla attività esercitata.

Art.36 – Pulizia delle aree pubbliche occupate da esercizi pubblici o negozi, spettacoli viaggianti e per manifestazioni su aree pubbliche o private

1. I gestori di esercizi pubblici o negozi che occupino aree pubbliche o di uso pubblico devono mantenere pulito il suolo al di sotto degli arredi/attrezzature di vendita o sosta e nelle immediate adiacenze (es. fronte/accessi), anche oltre lo spazio di posteggio assegnato, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo e natura provenienti dalla attività esercitata e gestendoli secondo le modalità prescritte dal presente Regolamento.

2. Al termine dell'orario di apertura dell'esercizio o negozio l'area deve risultare perfettamente pulita.

3. Le aree occupate da spettacoli viaggianti o luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite con oneri a carico degli occupanti. Il Comune potrà organizzare, tramite il Gestore, un idoneo servizio di spazzamento a completo carico degli occupanti ed in via solidale fra di loro.

4. In occasione di manifestazioni o spettacoli in area pubblica o privata, di particolare rilevanza quali manifestazioni sportive, eventi socio-culturali, altre manifestazioni o sagre locali, con somministrazione di cibi e bevande, l'organizzazione della manifestazione è tenuta a dotarsi del servizio temporaneo di raccolta differenziata e trattamento rifiuti e di spazzamento di tutte le zone coinvolte dall'evento accollandosene tutti gli oneri relativi. Il Comune trasmette al Gestore del servizio copia delle licenze, autorizzazioni o permessi di occupazione di suolo pubblico riguardanti eventi di ogni natura e specie, con la sola esclusione di occupazioni per:

- attività connesse all'esercizio dei diritti civili e politici costituzionalmente garantiti,
- banchetti di movimenti politici o di Associazioni Onlus,

comunque non eccedenti i 16 metri quadrati, e sempre esclusa la somministrazione di bevande o alimenti. Il Gestore del servizio, in funzione del tipo di eventi e sentito l'organizzatore, predispone idoneo preventivo di spesa da inoltrare agli organizzatori e per conoscenza al Comune. Il preventivo deve tener conto di tutti i costi per la raccolta e trattamento dei rifiuti, da effettuarsi secondo le modalità di raccolta differenziata in uso e degli eventuali servizi aggiuntivi di spazzamento del suolo pubblico per il ripristino del normale decoro, anche delle aree limitrofe e confinanti con la zona dell'evento eventualmente interessate. Il pagamento degli oneri viene regolato direttamente nei confronti del Gestore del servizio, che può richiedere il pagamento anticipato nella misura massima del 70% dei costi indicati nel preventivo di spesa. Le attività di cui al presente comma sono regolate da specifiche tariffe pubbliche definite dal Gestore in accordo con il Comune.

5. Tutti le attività di cui al presente articolo sono obbligate a dotare le aree esterne in cui viene esercitata l'attività di idonei cestini gettacarta, anche in materiale plastico semirigido e ripiegabile, per i quali devono provvedere alla regolare e costante vuotatura e pulizia.

Art.37 – Attività di volantinaggio

2. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico, fatta eccezione per i volantini distribuiti per propaganda elettorale, per finalità politiche o sindacali e/o finalità ad esse connesse e per comunicazioni effettuate dall'Amministrazione o da Aziende pubbliche rivolte alla cittadinanza o all'utenza e, comunque, per tutti quei soggetti autorizzati dall'Amministrazione, è vietato per le strade pubbliche o aperte al pubblico:

- a. distribuire volantini tramite veicoli o collocarli sotto i tergicristalli dei veicoli in sosta sul suolo pubblico;
- b. lanciare o collocare sul suolo pubblico volantini o simili;
- c. allocare volantini pubblicitari nelle cassette della posta delle private abitazioni.

2. Quando l'attività di volantinaggio si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, gli esercizi devono collocare a propria cura e spese, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a cinquanta litri per il deposito dei rifiuti minuti.

3. Nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione risponderà in solido per gli aspetti sanzionatori il beneficiario del messaggio contenuto nel volantino.

Art.38 – Contenitori di materiale pubblicitario

1. E' fatto divieto di collocare su suolo pubblico qualunque tipo di contenitore di materiale pubblicitario per la fruizione diretta da parte della cittadinanza (es. annunci immobiliari), fatte salve specifiche autorizzazioni.

2. I contenitori posizionati in violazione del precedente comma saranno oggetto di rimozione da parte dell'Amministrazione Comunale.

3. Nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione risponderà in solido per gli aspetti sanzionatori il beneficiario del messaggio contenuto nel materiale pubblicitario.

Art.39 – Carico e scarico di merci e materiali, rimozione degli ingombri

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali o defissione di manifesti che diano luogo alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura su area pubblica o di uso pubblico deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.
2. Qualora si verifichi la caduta su area pubblica o di uso pubblico del carico, o di parte di esso, da un veicolo, il proprietario del mezzo è tenuto a procedere, senza indugio, alla rimozione e pulizia dei luoghi.
3. In caso d'inosservanza, e su richiesta del Comune, la pulizia sarà effettuata a cura del Gestore del servizio.
4. Il Comune addebiterà al responsabile inadempiente il costo del servizio prestato, oltre alla contestazione delle inadempienze sia ai sensi della normativa vigente in materia sia ai sensi del presente Regolamento.

Art.40 – Pulizia di aree occupate da cantieri

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d'uso pubblico è tenuto, sia quotidianamente sia alla cessazione dell'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e priva di rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.
2. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi tipo. Chi effettua le suddette attività è tenuto, sia quotidianamente sia alla cessazione dell'attività, alla pulizia dei tratti di strada limitrofi ai passi carrai temporanei e non, oggetto di transito di automezzi adibiti ai lavori di cantiere. I responsabili del cantiere dovranno impegnarsi a ridurre tali inconvenienti (ad esempio attraverso il lavaggio ruote per gli automezzi pesanti in uscita, etc.). Nel caso di mancata esecuzione interviene il Gestore del servizio, su richiesta del Comune, con diritto di rivalsa per ogni spesa sostenuta, oltre alla contestazione delle inadempienze sia ai sensi della normativa vigente in materia sia ai sensi del presente Regolamento.

Art.41 – Rimozione di scarichi abusivi su suolo pubblico o di uso pubblico

1. Qualora si verifichino scarichi abusivi di rifiuti in aree pubbliche o adibite ad uso pubblico, i responsabili sono tenuti a ripristinare la situazione come in precedenza, raccogliendo e provvedendo allo smaltimento in proprio dei rifiuti e fornendo al Comune tutti gli elementi per la verifica della regolarità delle azioni compiute.
2. Sono fatti salvi la contestazione ed il sanzionamento delle inadempienze ai sensi della normativa vigente in materia e del presente Regolamento.
3. Qualora l'accumulo di rifiuti risulti pregiudizievole per l'igiene o la salute pubblica, previo parere motivato di Arpa e/o Asl competenti per territorio, il Sindaco ingiunge ai soggetti interessati di provvedere entro un congruo termine.
4. Trascorso inutilmente detto termine, o anche immediatamente qualora la situazione richieda un intervento urgente, il Sindaco emana ordinanza avverso i soggetti interessati, disponendo con urgenza la pulizia e/o il riassetto delle aree suddette a tutela dell'igiene e della salute pubblica.

Art.42 – Obblighi di chi conduce animali domestici

1. Le persone che conducono cani o altri animali per le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, compresi i giardini, sono tenute ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta alle deiezioni. Dovranno in tal senso provvedere personalmente alla rimozione ed asporto degli escrementi solidi.
2. Il Comune potrà dotare alcune aree con appositi dispenser di sacchetti per la raccolta ed eventuale conferimento delle deiezioni animali.
3. Gli obblighi previsti dal presente articolo non si applicano ai conduttori di cani che abbiano palesi problemi di deambulazione ed autonomia funzionale determinati da evidenti handicap (ad esempio, non vedenti).

Art.43 – Divieti

1. È fatto divieto agli utenti di aree, strade, spazi pubblici o ad uso pubblico di abbandonare e gettare a terra rifiuti di qualsiasi tipo ed in qualsiasi quantità.
2. Tali rifiuti, se compatibili, dovranno essere immessi, unicamente, negli appositi cestini gettacarte stradali.
3. I mozziconi di sigarette devono essere ben spenti prima di essere introdotti nei cestini gettacarte stradali ovvero inseriti negli appositi raccoglitori.

TITOLO VI – SISTEMA SANZIONATORIO, DISPOSIZIONI FINALI

Art.44 – Preposti alla verifica del rispetto delle norme del presente regolamento

Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dal Servizio di Polizia Locale.

Art.45 – Verifiche e controlli

1. La Polizia Locale affiancata da Operatori dipendenti del Comune o dell'azienda incaricata del Servizio di nettezza urbana, può eseguire controlli ~~I soggetti autorizzati possono eseguire controlli~~ sul contenuto dei sacchetti o contenitori soltanto in forma selettiva, allo scopo di verificare le corrette modalità di conferimento. Tali attività potranno essere svolte anche attraverso specifiche analisi merceologiche atte a verificare la qualità effettiva del materiale intercettato da specifiche utenze o agglomerati di utenze.
2. Gli addetti al servizio di raccolta porta a porta, su indicazione del Comune, devono astenersi dal raccogliere i rifiuti qualora gli stessi siano di provenienza di una singola utenza certa e non siano conformi, per natura, momento di conferimento o confezionamento, a quanto previsto nel presente Regolamento. In tal caso il Gestore del servizio provvederà ad applicare all'esterno del sacchetto o del contenitore un avviso di non conformità. L'utente dovrà provvedere a nuova esposizione nel primo turno successivo previsto dal calendario di raccolta, previa corretta selezione dei materiali contenuti e relativo riconfezionamento.
3. I verbali di accertamento dovranno pervenire al Comando di Polizia Locale, che ne curerà l'iter procedimentale.
4. Sono fatte salve le competenze degli altri Agenti ed Ufficiali della Polizia Giudiziaria di cui agli artt. 55 e 57 C.P.P.

Art.46 – Regime sanzionatorio

2. Le infrazioni al presente Regolamento sono punite:

- a. per quanto ricade nelle violazioni previste dal Testo Unico Ambientale con le sanzioni amministrative o penali previste all'art.255 e seguenti della norma stessa;
- b. per le altre violazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento con le specifiche sanzioni di cui alla seguente tabella, in conformità a quanto previsto dagli artt. 16, 17 e 18 della Legge 689/1981.
- c. Restano ferme le disposizioni sanzionatorie previste dal D.Lgs. 152/2006 e dal decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, convertito con modificazioni dalla legge 3 ottobre 2025, n. 147, e delle ulteriori disposizioni normative applicabili in materia.

Riferimento	Violazione	Sanzione (€)	
		minimo	massimo
Art.14	Scarico ed abbandono di rifiuti urbani non ingombranti in area pubblica o privata ad uso pubblico	450,00	900,00
Art.14	Scarico ed abbandono di rifiuti urbani ingombranti in area pubblica o privata ad uso pubblico	600,00	1.200,00
Art.14	Scarico ed abbandono di rifiuti speciali non pericolosi in area pubblica o privata ad uso pubblico	450,00	900,00
Art.14	Scarico ed abbandono di rifiuti speciali pericolosi in area pubblica o privata ad uso pubblico	1200,00	2.400,00
Art. 14 comma 13	Mancato ritiro bidone con microchip	200,00	200,00
Art.14 comma 6	Utilizzo improprio dei cestini gettacarte	50,00	200,00
Art.14 comma 13	Mancato ritiro presso gli uffici dell'ente del bidone microcippato per la raccolta indifferenziata	100,00	200,00
Art.17 comma1 lettera h	Danneggiamento volontario contenitori assegnati Mancata restituzione dei contenitori dotati di dispositivo elettronico in caso di cessazione dell'utenza.	100,00	200,00
Art.17 comma 1 lettera e	Conferimento di materiale pungente e/o tagliente privo di adeguata protezione	100,00	200,00
Artt. 14, 18, 19, 25, 26, 27, 28, 29, 30	Mancato rispetto delle procedure e modalità di raccolta e conferimento	200,00	400,00
Art.14 comma 5	Conferimento al circuito comunale effettuato da soggetto non avente titolo	300,00	600,00
Art.35	Mancata/scorretta differenziazione dei rifiuti prodotti da manifestazioni/feste	100,00	400,00
Art.36	Mancata pulizia delle aree pubbliche	450,00	900,00

commi 2 e 3	occupate da esercizi pubblici, negozi, spettacoli viaggianti e manifestazioni		
Artt.37,38	Distribuzione volantini pubblicitari, posizionamento non autorizzato di distributori materiale pubblicitario	200,00	400,00
Art.39	Mancata pulizia aree sulle quali si effettuano operazioni di carico e scarico	300,00	600,00
Art.40	Mancata pulizia di aree occupate da cantieri	450,00	900,00
Art.42	Mancata asportazione delle deiezioni animali	300,00	600,00

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività.
2. Dalla data di cui al comma 1 è abrogato il regolamento rifiuti attualmente in vigore. Eventuali norme previste in altri regolamenti comunali ed in contrasto con le disposizioni di cui al presente debbono considerarsi abrogate.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme dei Regolamenti comunali di Igiene, Edilizia, Polizia Locale, Polizia Mortuaria, dei servizi di fognatura, di applicazione della TARI, nonché la vigente normativa regionale e statale per quanto applicabili.

Art.47 - Clausola di adeguamento

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa sovraordinata, con particolare riferimento alla materia disciplinata dal titolo IV del D.Lgs.152/2006.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere riferiti al testo vigente delle norme stesse.

ALLEGATO 1: RIFIUTI URBANI ED UTENZE PRODUTTIVE DI RIFIUTI URBANI

Rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche

Frazione	Descrizione	Eer
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

Utenze non domestiche produttive di rifiuti urbani

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2. Cinematografi e teatri.
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
5. Stabilimenti balneari.
6. Esposizioni, autosaloni.
7. Alberghi con ristorante.
8. Alberghi senza ristorante.
9. Case di cura e riposo.

10. Ospedali.
11. Uffici, agenzie, studi professionali.
12. Banche ed istituti di credito.
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
16. Banchi di mercato beni durevoli.
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
20. Attività artigianali di produzione beni specifici.
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
22. Mense, birrerie, hamburgerie.
23. Bar, caffè, pasticceria.
24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
27. Ipermercati di generi misti.
28. Banchi di mercato generi alimentari.
29. Discoteche, night club.

Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.

Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del Codice civile.

ALLEGATO 2: COLLOCAZIONE DEI CONTENITORI PER LA RACCOLTA DI PILE E FARMACI SUL TERRITORIO COMUNALE

[illegible]

ALLEGATO 3: GIORNI E FREQUENZE DEI SERVIZI DI RACCOLTA PORTA A PORTA

- ✓ Carta e cartone: frequenza quindicinale, con raccolta nel giorno di giovedì
- ✓ Imballaggi in plastica: frequenza quindicinale, con raccolta nel giorno di giovedì
- ✓ Frazione organica: frequenza settimanale con raccolta nel giorno di martedì; da giugno a settembre compresi: ulteriore raccolta nel giorno di venerdì.
- ✓ Rifiuto urbano residuo: frequenza settimanale, con raccolta nel giorno di sabato
- ✓ Presidi igienici: frequenza settimanale, con raccolta nel giorno di sabato
- ✓ Imballaggi in vetro e metallo: frequenza settimanale, con raccolta nel giorno di giovedì

ALLEGATO 4 : PREZZIARIO BIDONI/CASSONETTI

Tutti i prezzi sottoindicati sono da intendersi IVA inclusa

Contenitore		Corrispettivo unitario
Contenitori CON tag raccolta puntuale	Bidoncino 40 lt	€ 20
	Bidoncino 50 lt	€ 30
	Bidoncino presidi igienici	€ 20
	Bidone carrellato 240 lt	140
	Bidone carrellato 240 lt serratura	€ € 160
	Cassonetto 1100 lt	320
	Cassonetto 1100 lt serratura	€ 340
Contenitori SENZA tag	Bidone carrellato 120lt	€ 120
	Bidone carrellato 240 lt	€ 140
	Bidone carrellato 360 lt	€ 220
	Cassonetto 1100 lt senza pedale	€ € 300
Contenitori SENZA tag	Vetro barattolame 35 lt	20
	Umido 6,50 lt	10
	Umido 19 lt	20